

Testo originale

Accordo

tra il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario

Concluso il 7 dicembre 2000

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001

Il Consiglio Federale Svizzero

e

il Governo della Repubblica Italiana,

qui di seguito denominati "Parti",

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l'inizio o la continuazione degli studi nell'altro Stato;

consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all'Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati,

visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all'articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 1982¹, riunitosi in prima sessione l'11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000,

hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:

Art. 1

Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confederazione Svizzera, elencati nell'allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, elencati nell'allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni universitarie".

Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il disposto dell'articolo 4, 2° capoverso.

RS 0.414.994.541

¹ RS 0.440.945.41

Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universitarie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio.

Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.

Art. 2

Nel presente Accordo:

L'espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria a conclusione di un ciclo completo di studi.

Per la Parte svizzera, il termine "esame" indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di controllo delle conoscenze previste dal Regolamento degli studi.

Per la Parte italiana, il termine "esame" si riferisce alla valutazione certificata del profitto in ogni singola disciplina dei curricula studiorum.

Art. 3

Su domanda dello studente, vengono reciprocamente riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami.

Ai fini del riconoscimento dei certificati attestanti esami e periodi di studio svolti in una Università dell'altro Paese si tiene conto del sistema dei crediti formativi adottato sia dall'Istituzione universitaria di origine che da quella di accoglienza.

L'Istituzione universitaria presso la quale lo studente intende proseguire gli studi decide in merito alla pertinenza del ciclo di studi svolto.

Art. 4

Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell'altro Stato contraente.

Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l'immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri.

Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l'accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano.

Il titolo accademico italiano che consente l'ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l'ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Art. 5

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.

Art. 6

Sono fatte salve le norme del Paese ospite relative alla programmazione/limitazione degli accessi, alla possibilità di condizionare l'accesso alla verifica di competenza linguistica nella/e lingua/e veicolari utilizzate nell'insegnamento nella Istituzione universitaria del Paese ospite, nonché alle eventuali ulteriori condizioni o esigenze speciali.

Art. 7

Le due Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva legislazione, le Convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Stati per l'istituzione di corsi concordati di studio con rilascio di titoli finali validi in entrambi i Paesi.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano le disposizioni vigenti nei due Stati sulle competenze nell'ambito dell'istruzione universitaria.

Art. 9

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso consultazioni di esperti designati dalle due Parti anche nell'ambito degli attuali organi bilaterali di consultazione.

Art. 10

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti agli elenchi contenuti nei predetti allegati decisi dalle competenti autorità dei due Paesi sono notificati per le vie diplomatiche.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà validità per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 7 dicembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:
Charles Kleiber

Per il
Governo della Repubblica Italiana:
Lorenzo Maria Ferrarin

Istituti del settore universitario

Università

Universität Basel
Universität Bern
Université de Fribourg
Université de Genève
Université de Lausanne
Universität Luzern
Université de Neuchâtel
Universität St. Gallen
Università della Svizzera italiana
Universität Zürich

Politecnici federali

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Istituti universitari

Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales (IUHEI), Genève
Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP), Lausanne
Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB), Sion
Pädagogische Hochschule (PHS), St. Gallen

Scuole universitarie professionali

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), Delémont
Fachhochschule Ostschweiz (FHO), St. Gallen
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Luzern
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürich
Fachhochschule Nordwestschweiz, Brugg/Windisch – Aargau – Muttenz – Olten
Bernere Fachhochschule, Bern

Allegato B

Università ed Istituti superiori statali

Università degli Studi di	Ancona
Università degli Studi di	Bari
Politecnico di	Bari
Università degli Studi del Sannio	Benevento
Università degli Studi di	Bergamo
Università degli Studi di	Bologna
Università degli Studi di	Brescia
Università degli Studi di	Cagliari
Università degli Studi di	Camerino
Università degli Studi del Molise	Campobasso
Università degli Studi di	Cassino
Università degli Studi di	Catania
Università degli Studi di	Catanzaro
Università degli Studi «Gabriele D'Annunzio»	Chieti
Università degli Studi della Calabria	Cosenza
Università degli Studi di	Ferrara
Università degli Studi di	Firenze
Università degli Studi di	Foggia
Università degli Studi di	Genova
Università degli Studi di	L'Aquila
Università degli Studi di	Lecce
Università degli Studi di	Macerata
Università degli Studi di	Messina
Università degli Studi di	Milano
Seconda Università degli Studi di	Milano
Politecnico di	Milano
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	Modena
Università degli Studi «Federico II» di	Napoli
Seconda Università degli Studi di	Napoli
Istituto Universitario Navale di	Napoli
Istituto Universitario Orientale di	Napoli
Università degli Studi di	Padova
Università degli Studi di	Palermo
Università degli Studi di	Parma
Università degli Studi di	Pavia
Università degli Studi di	Perugia
Università per Stranieri di	Perugia
Università degli Studi di	Pisa
Università della Basilicata	Potenza
Università degli Studi di	Reggio Calabria
Università degli Studi «La Sapienza»	Roma
Università degli Studi «Tor Vergata»	Roma
Terza Università degli Studi di	Roma

Istituto Universitario di Scienze Motorie	Roma
Università degli Studi di	Salerno
Università degli Studi di	Sassari
Università degli Studi di	Siena
Università per Stranieri di	Siena
Università degli Studi di	Teramo
Università degli Studi di	Torino
Politecnico di	Torino
Università degli Studi di	Trento
Università degli Studi di	Trieste
Università degli Studi di	Udine
Università dell'Insubria	Varese
Università degli Studi «Cà Foscari»	Venezia
Istituto Universitario di Architettura di	Venezia
Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro»	Vercelli
Università degli Studi di	Verona
Università degli Studi della Tuscia	Viterbo

Scuole superiori riconosciute che rilasciano titoli accademici

Scuola Normale	Pisa
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna»	Pisa
Scuola Internazionale superiore di studi avanzati	Trieste

Università ed Istituti universitari non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale

Libera Università Mediterranea «Jean Monnet»	Bari
Libera Università di	Bolzano
Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo»	Castellanza
Università Cattolica del Sacro Cuore	Milano
Università «Luigi Bocconi»	Milano
Università Vita-Salute «San Raffaele»	Milano
Libera Università di lingue e comunicazione IULM	Milano
Istituto Universitario S.Orsola Benincasa	Napoli
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli»	Luiss Roma
Libera Università «Maria SS. Assunta»LUMSA	Roma
Libera Università «Campus Biomedico»	Roma
Libera Università degli Studi «San Pio V»	Roma
Libera Università degli Studi di	Urbino